

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2383)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, RIZZO, GAUDIO, COLELLA, SANTONASTASO, TANGA
e CAROLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1975

Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi che travaglia il Paese è, senza dubbio, crisi di partecipazione e di responsabilità. Come tale non può sorprendere che, sia pure in forme contraddittorie, essa investa le strutture stesse delle istituzioni, coinvolgendo i meccanismi di produzione ed accumulazione.

Che si tratti di una crisi di crescita, dunque, è certo; nella misura in cui si evidenziano carenze nei modi di formazione delle volontà ed ostacoli conseguenti la deresponsabilizzazione nell'esecuzione, si testimonia un fermento sociale tendente a realizzare forme nuove di vita associata.

Una crisi sociale di crescita può avere risposte diverse, ma è storicamente provato che, quando in ballo vi sono i due termini di partecipazione e responsabilità, si tratta di crisi di crescita democratica che può aver risposta solo allargando la base di riferimento per l'assunzione delle decisioni e sottolineando i momenti di responsabilità democratica.

È corretto, dunque, che in questo momento venga evidenziata la necessità di una programmazione (e di una programmazione democratica) delle attività economiche, che metta in valore tutte le risorse che una so-

cietà pluralista ha in termini di strutture e strumenti.

È questo, dunque, il momento opportuno non per fare accademici bilanci di precedenti esperienze, ma per guardare, con coraggio e senso di responsabilità, alle vicende pregresse al fine di trarne utili indicazioni idonee a rispondere positivamente alla domanda di ordine democratico che viene dal Paese. Ed è anche indubbio che, oggi, gli elementi nodali da sciogliere si chiamano: programmazione operativa e partecipazione regionale.

Mezzogiorno e programmazione.

L'esperienza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, specie se rapportata all'esperienza generale di programmazione, ha evidenziato un fatto che, in vero, non avrebbe avuto bisogno di prove provate. E cioè l'essenzialità, per un'azione programmatica, di strumenti capaci di tradurre in essere indirizzi e scelte di programma.

L'esistenza, cioè, di strutture, procedure e meccanismi concepiti in chiave fortemente programmatica ha surrogato (fin dove possibile) per il Mezzogiorno a quella ca-

renza di una legge sulle procedure di programmazione economica che ha finito per trasformare i documenti di programmazione nazionale in lodevoli esercitazioni di pianificazione.

La presenza nel Sud e per il Sud di una tale dotazione strumentale ha, purtroppo, sortito anche due effetti negativi: da un lato ha fortemente disincentivato l'azione degli strumenti ordinari; dall'altro ha creato il diffuso convincimento che l'esistenza di strumenti capaci di attuare indirizzi di programmazione esimesse dalla produzione costante e dalla verifica puntuale di obiettivi programmatici.

E proprio questi due elementi negativi indicano con chiarezza la strada per realizzare quegli obiettivi di programmazione operativa e partecipazione regionale che costituiscono i punti nodali della crisi che il Paese ed il Mezzogiorno, in particolare, attraversano.

Il recupero delle originarie capacità programmatiche del sistema di interventi per il Sud passa anzitutto per il recupero dell'aggiuntività di tali interventi. La partecipazione al disegno di programmazione di interventi aggiuntivi passa attraverso l'esaltazione dell'assunzione di responsabilità progettuale ed esecutiva del momento programmatico.

Una cosa è, comunque, chiara: non si può sperare di avviare nè per il Sud nè per il Paese un discorso di programmazione riducendolo ad una mera questione di competenze.

Se, infatti, la « logica della competenza » avesse avuto una qualche possibilità in chiave programmatica, l'intervento straordinario per il Sud non avrebbe mai rischiato nè la « sostitutività » nè la metodologia dell'intervento « a pioggia ». Ed è altrettanto chiaro che la responsabilizzazione partecipativa nel processo di programmazione non può essere conseguita adoperando mezzi e strumenti che (magari senza la loro volontà) sono funzionali alla « logica della competenza ». È in questa chiave che è stata concepita una riconsiderazione profonda degli strumenti di intervento straordinario nel Sud: per farne essenzialmente un complesso operativo incapace di effettuare interventi diversi da

quelli aggiuntivi decisi democraticamente in un quadro di scelte di piano che coinvolgano anche dal punto di vista esecutivo e di controllo tutti i centri di imputazione delle decisioni.

Non meraviglia, quindi, che la sostanza della proposta sia strumentale: se è vero che l'obiettivo perseguito è quello della maggior apertura possibile della base di riferimento per l'assunzione delle decisioni, predeterminare qualcosa in più del metodo e dei meccanismi di formazione ed esecuzione delle volontà sarebbe stata una patente contraddizione in termini.

La formazione degli interventi aggiuntivi.

Se la rappresentatività ha, in regime democratico, ancora un senso, occorre ricondurre ad essa ogni sforzo di allargamento della democrazia ed affidarsi ai sistemi di controllo fisiologico della rappresentatività democratica per garantirsi del suo significato obiettivo.

Soluzioni diverse che tendano a far coincidere la rappresentatività democratica al livello esecutivo con le assemblee elettive hanno, a tutt'oggi, dimostrato la loro utilità solo nel senso di stravolgere il significato dell'azione che si intendeva sviluppare senza nulla aggiungere alla democraticità delle decisioni assunte. Se, dunque, si propone che gli strumenti principali — i piani pluriennali di interventi aggiuntivi ed i progetti speciali di sviluppo — di programmazione per il Sud vengano predisposti e formulati in sede di Commissione per il Mezzogiorno, ciò non vuol dire privare le Assemblee regionali del loro potere di iniziativa, ma, al contrario, evitare che visioni particolaristiche possano intralciare l'attività di programmazione e prevedere una nuova e pregnante linea di attenzione per valutare l'operato del rappresentante dell'esecutivo regionale.

Similmente, le Assemblee elettive nazionali, presenti nella Commissione non come emanazione dell'esecutivo ma per delega del legislativo, ricevono uno strumento di specificazione e controllo dell'attività di programmazione che rappresenta certamente un elemento più che significativo di partecipazione

responsabile alla definizione di linee di intervento che interessano in modo immediato il Paese ed il Sud.

Che il CIPE debba approvare piani e progetti speciali è non solo costituzionalmente corretto ma democraticamente garantistico, nella misura in cui doverosamente coinvolge l'esecutivo nella definizione e nella responsabilità finale delle decisioni assunte.

La paritetica composizione della Commissione per il Mezzogiorno fra Presidenti delle Regioni e rappresentanti delle Assemblee parlamentari tende, per l'appunto, a realizzare il coinvolgimento degli organismi di volizione sia nel processo di formazione che in quello di attuazione degli interventi aggiuntivi.

Peraltro, onde garantire sia l'aggiuntività reale che un corretto coordinamento fra la azione per il Sud ed il complesso delle azioni pubbliche, viene prevista la possibilità per la Commissione di chiedere ed ottenere il concerto su ogni atto o provvedimento che in qualche modo possa interferire con l'azione di intervento aggiuntivo.

Gli strumenti di attuazione.

Per rispondere alla stessa esigenza di esaltazione del momento partecipativo attraverso l'accentuazione delle responsabilità, viene proposta una ristrutturazione dello strumento fondamentale oggi disponibile per attuare una politica di programmazione nel Mezzogiorno: « la Cassa ». Le espressioni ricorrenti intorno al concetto di agenzie non tengono nel dovuto conto l'assoluta necessità di precisare tale concetto nei contenuti ed alla luce del nostro ordinamento.

Sempre che non si voglia confondere il concetto di agenzie con quello di ufficio tecnico di un'amministrazione ordinaria o con quello di azienda autonoma, non resta che individuare nelle capacità promozionale e gestionale degli interventi aggiuntivi l'arco concettuale di riferimento.

Pensare ad un'agenzia tecnica come ad un punto di riferimento per l'elaborazione di progetti tecnici, d'altro canto, sarebbe anti-economico e sostanzialmente inefficace allo

scopo, giacchè richiederebbe la presenza costante di uno *staff* tecnico tanto consistente ed articolato da non poter essere pienamente utilizzato oltre che offrire pericoli di sclerosi tecnica di facile comprensione.

Quel che, invece, un'agenzia operativa può assicurare sono le attività promozionali per l'attuazione delle linee politiche di intervento nonché la gestione dell'attività stessa di attuazione.

Perchè una tale attività possa trovare esplicazione efficace occorre riconoscere alle agenzie operative autonomie promozionali per le progettazioni necessarie ad eseguire le decisioni assunte a livello politico ed autonomie finanziarie nell'ambito delle stesse decisioni di attuazione.

I controlli devono, evidentemente, essere costanti senza, però, intralciare l'attività esecutiva.

Fondamentali, anche a questo riguardo, sono la funzione e la struttura dell'organismo centrale, al quale spetterà di approvare i progetti promossi dalle agenzie e fornire alla responsabile gestione delle agenzie stesse le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti approvati.

La « Cassa » centrale, in altri termini, dovrebbe assolvere in certo qual modo la funzione di ente di gestione delle agenzie operative.

Essenziale, a questo fine, è la definizione della composizione e dei compiti del Consiglio di amministrazione della « Cassa ». Questo dovrà essere composto con elementi di duplice estrazione, quella regionale e quella governativa, e svolgere, oltre ai compiti propri, anche e specificatamente due funzioni: quella del controllo dell'andamento delle agenzie operative e dell'ente centrale di gestione; quella di assicurare la copertura del ruolo di responsabile di agenzia operativa. In tal modo si legherebbe in modo stretto la vita delle agenzie a quella dell'ente di gestione realizzando una forma di controllo politico costante che non incida, in maniera continuativa, sulla sfera esecutiva degli interventi, ma abbia nei livelli politici decisionali il proprio sbocco fisiologico.

Le agenzie operative, peraltro, dovranno coinvolgere energie anche umane delle Regio-

ni oltre che della « Cassa », utilizzando della vecchia struttura di intervento straordinario quelle possibilità normative e procedurali che le differenziano notevolmente dalla struttura ordinaria.

Peraltro, al fine di evitare pericolose soluzioni di continuità senza compromettere il discorso globale di impostazione programmatica che si vuole riprendere per il Sud, spetterà al Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella qualità di presidente del CIPE, stabilire l'entità e l'identità del completamento delle opere in corso e gli organi abilitati, avendo presente lo sforzo di definizione del primo piano pluriennale di interventi aggiuntivi ed i relativi progetti speciali di sviluppo che dovrebbero essere disponibili per l'inizio del 1977. In questo quadro è anche prevista la necessaria delega al Governo per l'emanazione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, a consentire l'articolazione esecutiva in parola. Così ridefinita la funzione degli strumenti di intervento aggiuntivo, è evidente come si debba drasticamente e definitivamente alleggerire tali strumenti dalla impropria attività gestionale degli acquedotti realizzati. La previsione di due fondi globali, uno per eventuali opere di ripristino, l'altro come contributo alle spese di gestione per un quinquennio, dovrà eliminare l'ultimo ostacolo esistente a che tale gestione venga svolta dagli organi cui la Costituzione e le leggi attribuiscono tale compito.

È evidente come il personale attualmente utilizzato per la gestione delle opere acquedottistiche dovrà costituire il nucleo essenziale per gli organismi che dovranno assumere la gestione delle opere stesse.

Gli incentivi.

Due sono gli obiettivi che l'esperienza ha suggerito di realizzare in tema di incentivazione diretta delle attività produttive: la « trasparenza » delle agevolazioni e la « promozionalità » dei meccanismi.

Il problema della trasparenza è ben più vasto di quanto il termine possa far ritene-

re. Non si tratta di stabilire semplicemente criteri obiettivi e certi di agevolazione, ma soprattutto di eliminare ogni interferenza tra imprenditore e meccanismi di determinazione delle agevolazioni.

Vincolare, infatti, la richiesta di conformità al piano pluriennale ai casi in cui sia stata già definita la istruttoria, significa, sostanzialmente, evitare quella « corsa » al parere di conformità dalla quale sono derivati i maggiori elementi di opacità dei meccanismi agevolativi.

D'altro canto, predeterminare un meccanismo di approvvigionamento finanziario per gli istituti di credito abilitati che, sia pure convenzionalmente, rende certo il costo del danaro mutuato evitando anche tendenze alla lievitazione delle situazioni di cassa, significa eliminare un altro degli elementi di maggiore opacità e frizione dei meccanismi agevolativi.

Quanto, infine, alle « promozionalità », questo termine non può più restare affidato alle singole capacità imprenditoriali di sporadici operatori bancari, ma deve essere ricondotto fisiologicamente alle responsabilità dirette di chi ha l'onere di gestire l'attività di intervento aggiuntivo.

L'istituto della partecipazione riscattabile serve per l'appunto (e limitatamente alle fasce di medio investimento, da 2 mila ad 8 mila milioni) a coprire quella fascia di stimolo imprenditivo che non può essere assicurata né dagli istituti di credito né dalla FIME S. p. A., per la natura stessa dei compiti che questi organismi sono chiamati a svolgere.

Una partecipazione riscattabile, che da un lato non impegni alla gestione e dall'altro consenta tutte le informazioni ed i poteri indispensabili ad evitare distorsioni di fondo degli scopi degli investimenti agevolati (risolvendosi in ultima analisi in debiti agevolati per l'impresa), può costituire un valido elemento sia per stimolare e mobilitare risorse per gli investimenti, sia per responsabilizzare in maniera diretta chi ha il compito di gestire gli incentivi alle attività produttive.

In particolare, poi, è prevista la possibilità di agevolazioni dirette per tutte quelle for-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me di attività direttamente produttiva che siano espressamente previste dai progetti speciali di sviluppo coinvolgendo in tale attività le agenzie operative, attuatrici degli stessi progetti speciali.

Infine, per quanto riguarda i contributi in conto interessi per le iniziative industriali, di cui all'articolo 9 del disegno di legge, la seguente tabella servirà a chiarire il contenuto e le modalità di applicazione dell'articolo stesso:

TABELLA NUMERICA ESPLICATIVA
DELL'ARTICOLO 9

C = Valore nominale di emissione di ciascun prestito.

I = Cifra globale da corrispondere nel decennio a titolo di interessi e premi.

Ce = Evenienze liquide dell'emissione.

dc = Diritto fisso di commissione.

S = Costo effettivo convenzionale di mercato per l'operatore industriale.

A = Cifra da impegnare globalmente per ciascun prestito obbligazionario per agevolare le operazioni.

O = Capitale erogato per ogni singolo finanziamento.

b = Percentuale del capitale erogato per ogni singola operazione in rapporto al totale delle evenienze liquide dell'emissione.

Ae = Cifra da erogare, a rate decennali, all'istituto di credito per ogni operazione di finanziamento.

$$dc = \frac{(C+I)-Ce}{100} \times 2$$

$$S = (C+I)-Ce + dc$$

$$A = S - \left(\frac{Cex3}{100} \times 10 \right)$$

$$b = \frac{100xO}{Ce}$$

$$Ae = \frac{Axb}{100}$$

Agevolazioni alla gestione.

Il grosso problema dell'intervento agevolativo alla gestione viene affrontato con lo scopo dichiarato di evitare che mediante espedienti di mobilità del personale si usufruisca della fiscalizzazione degli oneri sociali che, per i noti motivi congiunturali, viene indiscriminatamente applicata per un triennio a tutte le imprese industriali meridionali mentre viene concessa per un decennio a fronte della creazione di nuovi posti di lavoro.

Anche per questo beneficio, comunque, oltre ai particolari controlli degli uffici esecutivi, è previsto un esplicito e vincolante parere della Commissione per il Mezzogiorno, ove i rappresentanti delle Regioni e delle Assemblee parlamentari potranno e dovranno attentamente valutare i criteri di gestione di tale delicata forma di incentivazione.

Le risorse.

I meccanismi di approvvigionamento finanziario per l'attuazione dei piani pluriennali di interventi aggiuntivi non possono che essere semplici e responsabili, nel senso di derivare da scelte precise di obiettivi e di indirizzo.

Quel che una legge-quadro, come quella che si propone, può predeterminare è solo e semplicemente la correlazione fra cadenze dei piani e finanziamenti, anche al fine di evitare che sotto forma di sporadici interventi di dotazione finanziaria possano essere reintrodotti elementi snaturanti i compiti di attuazione programmatrice che devono restare unica ed esclusiva preoccupazione del sistema organico di esecuzione dei piani e dei progetti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Piani pluriennali di interventi aggiuntivi)

Al fine di eliminare gli squilibri socio-economici esistenti fra il Mezzogiorno e la restante parte del territorio nazionale e di potenziare le capacità tecnico-operative delle Regioni meridionali, il CIPE approva tre piani pluriennali di interventi aggiuntivi da articolarsi fino all'esercizio 1990.

Il primo piano pluriennale copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1980. Successivamente la cadenza periodica sarà quinquennale.

I piani pluriennali di interventi aggiuntivi, nonchè le loro modifiche e integrazioni, sono predisposti e formulati dalla Commissione per il Mezzogiorno di cui al successivo articolo 2 e approvati dal CIPE.

Art. 2.

(Commissione per il Mezzogiorno)

La Commissione per il Mezzogiorno ha sede in Napoli ed è composta dai Presidenti delle otto Regioni meridionali il cui territorio ricade per intero nella previsione dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, nonchè da quattro senatori e quattro deputati eletti dalle rispettive Assemblee.

I componenti della Commissione durano in carica per periodi coincidenti con le scadenze temporali di ciascun piano pluriennale di interventi aggiuntivi, in costanza del mandato rappresentativo dal quale trae origine la nomina. I membri della Commissione, per altro, cessano dalla carica o per dimissioni o per cessazione, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, del mandato elettivo di rappresentanza nella Commissione dei rispettivi organismi.

La Commissione è presieduta dal Ministro nominato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e, oltre a predisporre e formu-

lare i piani pluriennali di interventi aggiuntivi, nonchè le loro modifiche e integrazioni, cura la realizzazione degli stessi piani trasmettendo ai soggetti destinatari le direttive approvate dal CIPE e impartendo gli indirizzi per l'attuazione delle stesse direttive; predisporre, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dei piani pluriennali; è sentita dal Ministro per il Mezzogiorno per tutti gli atti esecutivi di competenza; assolve a tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge.

Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione si avvale di una Segreteria tecnica formata da non più di 150 elementi e composta di 50 elementi comandati dalle Amministrazioni dello Stato, 50 elementi comandati dalle Regioni meridionali rappresentate nella Commissione e 50 elementi scelti dalla Commissione fra i funzionari delle Aziende dello Stato o del parastato.

Il Ministro per il Mezzogiorno, di concerto con la Commissione per il Mezzogiorno, può affidare incarichi professionali ad esperti per lo svolgimento di indagini e/o studi connessi a singoli e specifici problemi emergenti dall'attività della Commissione per il Mezzogiorno, la cui soluzione richieda particolari competenze.

La Commissione per il Mezzogiorno approva annualmente il proprio bilancio preventivo il cui onere farà carico, in apposito capitolo, sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

Art. 3.

(Progetti speciali di sviluppo)

I piani pluriennali di interventi aggiuntivi si articolano in progetti speciali di sviluppo i quali possono essere a contenuto esclusivamente infrastrutturale o misto, nel senso di rappresentare un complesso di interventi articolato in infrastrutture e agevolazioni dirette alle attività produttive.

In deroga ad ogni disposizione vigente, l'onere per la realizzazione delle infrastrut-

ture previste nei progetti speciali di sviluppo è al 100 per cento a carico dei fondi di cui al successivo articolo 17, mentre per le agevolazioni dirette alle attività produttive nei termini e secondo i modi stabiliti in ciascun progetto speciale di sviluppo l'onere a carico dei fondi di cui al citato articolo 17 è commisurato alle aliquote di agevolazione stabilite dai successivi articoli 12 e 13.

L'approvazione da parte del CIPE dei piani pluriennali e dei relativi progetti speciali di sviluppo vincola le Amministrazioni centrali, regionali e comunali, nonché le Aziende autonome sottoposte al loro controllo, a non adottare provvedimenti che siano in contrasto con tali progetti. A questo fine, la Commissione per il Mezzogiorno può, in deroga alle disposizioni vigenti, ottenere il concerto su ogni provvedimento, di ogni natura e a qualunque stadio procedurale sia giunto, per il quale essa ritenga esistere un sostanziale collegamento con le previsioni dei piani pluriennali e dei progetti speciali di sviluppo.

Art. 4.

(Attuazione di progetti speciali di sviluppo)

Per l'attuazione dei progetti speciali di sviluppo di cui al precedente articolo 3, la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni interessate costituiranno entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge agenzie operative con il compito di progettare ed eseguire le opere previste nonché di svolgere tutti i compiti promozionali istruttori ed attuativi per le attività produttive da incentivare nell'ambito delle previsioni dei progetti speciali.

Tali agenzie operative saranno costituite da personale già in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni interessate, nella proporzione di 50 per cento e 50 per cento. Il personale sarà gerarchicamente sottoposto al responsabile dell'agenzia designato dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno e scelto tra gli appartenenti alla carriera direttiva dei ruoli del personale della stessa Cassa.

Il responsabile dell'agenzia definisce il ruolo organico del personale e richiede alle

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazioni interessate il personale necessario precisandone la specializzazione, le mansioni ed i livelli operativi.

Il personale comandato presso le agenzie operative, salvo che per la dipendenza gerarchica, resta incardinato nei ruoli organici dell'Amministrazione di provenienza e, con la riserva relativa al diritto di non essere utilizzato per mansioni inferiori a quelle della qualifica ricoperta nel ruolo di provenienza, viene utilizzato dal responsabile dell'agenzia.

Ogni agenzia ha autonoma capacità promozionale e finanziaria per la progettazione, nell'ambito delle direttive emanate dal CIPE e dei criteri indicati dalla Commissione per il Mezzogiorno e conformemente alle previsioni contenute nei progetti speciali di sviluppo.

Le agenzie operative hanno sede a Bari, per le Regioni Puglia, Lucania e Calabria; a Napoli, per le Regioni Abruzzi, Molise e Campania; a Roma, per le Regioni Lazio, Marche e Toscana; a Palermo, per la Regione Sicilia, e a Cagliari, per la Regione Sardegna.

Le agenzie possono istituire propri uffici decentrati in altre località dei territori di competenza anche in relazione alle esigenze dei comprensori individuati dalle Regioni interessate.

Le agenzie sono dotate finanziariamente a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17 sulla base delle previsioni di spesa, riferite ai progetti speciali di sviluppo a ciascuna affidati, da presentarsi annualmente al Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno congiuntamente con la documentazione contabile afferente la situazione della stessa spesa per l'esercizio precedente.

Art. 5.

*(Consiglio di amministrazione
della Cassa per il Mezzogiorno)*

L'articolo 10 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno è composto da 10 membri nominati con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Commissione per il Mezzogiorno.

Cinque membri devono essere indicati dal Presidente del Consiglio dalle Regioni o dai gruppi di Regioni corrispondenti alle istituende agenzie operative e cinque membri devono essere indicati dal CIPE.

Il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, che presiede anche il Consiglio d'amministrazione, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, sentita la Commissione per il Mezzogiorno.

Il Consiglio di amministrazione, oltre ai compiti connessi all'amministrazione, coordina, ai fini della presente legge, l'attività delle agenzie e controlla la puntuale attuazione delle linee di esecuzione dei progetti speciali di sviluppo, informandone semestralmente la Commissione per il Mezzogiorno.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno dura in carica per periodi coincidenti con le cadenze temporali di ciascun piano pluriennale di cui al precedente articolo 1. I membri del Consiglio di amministrazione non sono rieleggibili ».

Art. 6.

(Esecuzione e/o completamento di opere avviate a realizzazione dalla Cassa per il Mezzogiorno)

Entro e non oltre un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un elenco aggiornato di tutte le opere in corso di esecuzione e di quelle approvate in linea amministrativa e/o in linea tecnica dal Consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 dicembre 1975 e non rientranti fra quelle ricomprese nei progetti speciali approvati dal CIPE ai sensi della legge 6 ottobre 1971, numero 853.

Identico e separato elenco sarà trasmesso entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente comma per le opere ricomprese negli stessi progetti speciali di cui al comma precedente.

Il Presidente del Consiglio, di concerto con la Commissione per il Mezzogiorno, stabilisce le opere, estranee ai progetti speciali, il cui completamento e/o la cui esecuzione dovrà essere curata dalla Cassa per il Mezzogiorno, e, a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17, determina le somme necessarie entro il limite massimo di 500 miliardi.

Il Governo è autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per rendere possibile ad altre Amministrazioni centrali e periferiche la realizzazione di quelle opere comprese nell'elenco di cui al precedente primo comma la cui attuazione non resta affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, predeterminando anche le somme necessarie allo scopo entro il limite massimo di 500 miliardi a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17.

Il Presidente del Consiglio, di concerto con la Commissione per il Mezzogiorno, stabilisce le opere, di cui al precedente secondo comma, il cui completamento e/o la cui esecuzione deve essere affidata alla Cassa e, a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17, determina le somme necessarie.

Le opere di cui al precedente secondo comma saranno valutate dalla Commissione per il Mezzogiorno nell'ambito della predisposizione e formulazione dei progetti speciali di sviluppo di cui al precedente articolo 4.

Le disposizioni recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e concernenti l'attività della Cassa per il Mezzogiorno restano confermate limitatamente alle possibilità operative previste per la stessa Cassa per il Mezzogiorno dalla presente legge.

Art. 7.

(Attività gestionali della « Cassa »)

Le gestioni di tutti gli acquedotti e di tutte le altre opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e da essa ancora svolte cessano entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le operazioni di trasferimento dovranno di fatto essere completate, sotto la responsabilità civile, penale e amministrativa delle autorità regionali, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine, è costituito, a valere sui fondi di cui al successivo articolo 17, un fondo globale a saldo delle quote di ammortamento versate e per opere di ripristino delle opere di cui al precedente comma da trasferire in gestione alle Regioni, pari a lire 30 miliardi, nonchè un fondo globale di gestione pari a lire 30 miliardi quale concorso sulle spese di gestione, fino al 31 dicembre 1980, da effettuarsi da parte delle Regioni.

La Cassa per il Mezzogiorno rimetterà alle Amministrazioni regionali competenti le quote dei fondi di cui al comma precedente alla scadenza e secondo le modalità che saranno determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per le Regioni ed il Collegio dei Presidenti delle Regioni meridionali interessate entro e non oltre cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Cassa trasferirà alle Regioni, nel quadro del trasferimento delle gestioni di cui al precedente primo comma, il personale che al 31 dicembre 1975 risulta, per qualunque motivo, addetto alle stesse gestioni. Sono fatti salvi i diritti, a qualunque titolo, acquisiti dal personale in questione.

Art. 8.

(Contributi in conto capitale per iniziative industriali)

Per la realizzazione di nuovi impianti industriali, la riconversione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, i quali non siano in contrasto con gli obiettivi dei piani pluriennali di interventi aggiuntivi nonchè con i progetti speciali, e comportino nuovi investimenti fissi non superiori a 2.000 milioni, sono concedibili contributi a fondo perduto pari al 40 per cento di tutte le spese, ad eccezione di quelle relative all'acquisizione del terreno, alle scorte di materie prime ed alle eventuali infrastrutture esterne dell'azienda, per le quali l'operatore avrà esibito documentazione di spesa, purchè le opere realizzate siano rispondenti al progetto presentato contestualmente alla domanda di contributo o alle modifiche progettuali apportate succes-

sivamente e trasmesse anteriormente alla richiesta di collaudo degli edifici e degli impianti realizzati. Ove con tali modifiche si ecceda la cifra di 2.000 milioni, anche in presenza di una concessione, saranno erogate le cifre corrispondenti al 20 per cento delle somme ammissibili a contributo, restando la erogazione dell'aliquota residua condizionata al parere della Commissione per il Mezzogiorno.

Per le stesse iniziative di cui al primo comma del presente articolo comportanti nuovi investimenti fissi da 2.000 a 8.000 milioni sono concedibili contributi a fondo perduto pari al 20 per cento di tutte le spese determinate ai sensi del comma precedente ed alle stesse condizioni.

Per le stesse iniziative di cui al precedente primo comma comportanti nuovi investimenti fissi superiori agli 8.000 milioni il contributo a fondo perduto concedibile è pari al 10 per cento di tutte le spese determinate ai sensi del precedente primo comma ed alle stesse condizioni.

Art. 9.

*(Contributi in conto interessi
per le iniziative industriali)*

Per la concessione di crediti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui al precedente articolo 8, gli istituti di credito abilitati emetteranno prestiti obbligazionari a scadenza decennale e per ciascun prestito determineranno il costo effettivo del danaro calcolando l'ammontare delle somme da esborsare, in linea capitale, interessi e premi, ad estinzione dell'intero importo emesso e sottraendo da tale cifra l'ammontare della cifra liquida disponibile a sottoscrizione conclusa.

La cifra rappresentante il costo effettivo del danaro calcolato ai sensi del comma precedente sarà maggiorata di una aliquota pari al 2 per cento della stessa cifra. La somma risultante esprimerà convenzionalmente il costo effettivo di mercato del danaro, riveniente da ciascun prestito, per l'operatore industriale, calcolato in relazione alle risultanze liquide della emissione. Per ciascun prestito obbligazionario, all'atto della deter-

minazione del costo effettivo di mercato per l'operatore nel senso anzidetto, sarà assunto impegno di spesa per una cifra pari alla differenza fra il predetto costo convenzionale effettivo di mercato ed un costo agevolato delle risultanze liquide della emissione, non superiore, per l'utilizzatore, al 3 per cento. Sulla differenza predetta verrà liquidata all'istituto di credito interessato per ciascuna operazione di finanziamento, in 10 rate annuali anticipate, una somma che globalmente rappresenti la stessa percentuale della differenza predetta che la somma di finanziamento concessa all'operatore rappresenta rispetto alle risultanze liquide dell'emissione del prestito obbligazionario utilizzato.

Art. 10.

(Aliquote di finanziamento a tasso agevolato)

Per le iniziative di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 8 il finanziamento agevolato concedibile è pari al 35 per cento degli investimenti fissi, compresi il costo del terreno e una aliquota di scorte di materie prime non superiore al 30 per cento degli investimenti nuovi realizzati in opere murarie e macchinari.

Per le iniziative di cui al terzo comma del precedente articolo 8 il finanziamento agevolato concedibile è pari al 60 per cento degli investimenti fissi, compresi il costo del terreno, una aliquota di scorte di materie prime non superiore al 30 per cento degli investimenti nuovi realizzati in opere murarie e macchinari, nonché il costo delle infrastrutture interne ed esterne alla azienda necessarie per il funzionamento dell'iniziativa.

Per le iniziative di cui al secondo comma del precedente articolo 8 è concedibile una aliquota di capitale di investimento pari all'importo del contributo a fondo perduto disciplinata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 11.

Art. 11.

(Partecipazione riscattabile)

È istituito un fondo di rotazione per la concessione di quote di capitale nella misu-

ra indicata nel precedente articolo 10 per gli investimenti fissi realizzati dalle iniziative industriali di cui al secondo comma del precedente articolo 8.

Tali quote rappresentano una partecipazione al capitale sociale commisurata a quello conferito dallo o dagli operatori che abbiano promosso l'iniziativa.

Entro un triennio dall'assunzione della partecipazione lo o gli operatori che abbiano promosso l'iniziativa, nonchè il titolare della quota di partecipazione di cui al precedente comma, sono facultati a trasformare tale quota in debito dell'impresa costituito dal puro capitale di partecipazione maggiorato di un interesse semplice dell'1 per cento di tale capitale. La restituzione del capitale e degli interessi non può avvenire in un periodo superiore al quinquennio e non può superare, in ogni caso, gli otto anni dall'assunzione della partecipazione; gli interessi decorrono dal momento in cui la facoltà predetta sia stata esercitata dall'avente diritto.

Il titolare della quota di partecipazione o lo o gli operatori che abbiano promosso la iniziativa possono richiedere la trasformazione della quota stessa in vera e propria partecipazione da parte della Finanziaria Meridionale S.p.A. sulla base di una convenzione all'uopo stipulata con tale S.p.A. Lo o gli operatori che abbiano promosso l'iniziativa possono opporsi a tale decisione del titolare della quota di partecipazione richiedendo la immediata trasformazione delle quote in debito dell'impresa, da estinguersi secondo le modalità di cui al precedente comma.

La titolarità delle quote di partecipazione di cui al presente articolo, qualunque sia la forma societaria dell'impresa, comporta esclusivamente il diritto di essere informato di tutti gli atti ordinari e straordinari posti in essere dall'impresa, il diritto di veto per la alienazione dei beni dell'impresa nonchè la facoltà di cui al terzo e quarto comma del presente articolo. Per contro, il titolare della quota di partecipazione assume il solo obbligo di conferire il capitale per gli investimenti fissi nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10 e con le modalità convenzionalmente stabilite all'atto dell'assunzione della partecipazione, qualunque

sia la forma societaria adottata dallo o dagli operatori che abbiano promosso l'iniziativa.

Nel caso si addivenisse alla trasformazione delle quote predette in vera e propria partecipazione della FIME S.p.A., la stessa partecipazione sarà disciplinata autonomamente dallo o dagli operatori promotori dell'iniziativa con la FIME S.p.A. sulla base delle norme vigenti, salvi gli effetti di recupero disciplinati dalla convenzione di cui al precedente quarto comma.

Art. 12.

(Agevolazioni per l'agricoltura)

Per le iniziative produttive in agricoltura direttamente considerate nell'ambito dei progetti speciali di sviluppo sono concedibili finanziamenti a tasso agevolato dell'1 per cento sul 30 per cento delle spese ammissibili e contributi in conto capitale pari al 15 per cento delle stesse spese ammissibili, alle condizioni e con le modalità che saranno determinate nell'ambito dei progetti speciali di sviluppo approvati dal CIPE.

Per le iniziative produttive di cui al comma precedente che vengano realizzate da cooperative e consorzi di cooperative, la percentuale di spese ammissibili per le quali è concedibile il finanziamento al tasso agevolato dell'1 per cento è pari al 60 per cento ed il contributo in conto capitale è pari al 25 per cento delle spese ammissibili, alle stesse condizioni e con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 13.

*(Agevolazioni
per le altre attività produttive)*

Per le iniziative direttamente produttive diverse da quelle agricole e industriali, espressamente previste dai singoli progetti speciali di sviluppo, sono concedibili finanziamenti al tasso agevolato del 3 per cento sul 40 per cento delle spese ammissibili e contributi in conto capitale pari al 20 per cento delle stesse spese ammissibili, alle con-

dizioni e con le modalità che saranno determinate nell'ambito dei progetti speciali di sviluppo approvati dal CIPE.

Art. 14.

(Accertamenti di conformità)

Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 8, 10, 11, 12 e 13 il Ministro per il Mezzogiorno dovrà accertare la conformità delle iniziative al piano pluriennale vigente ed ai progetti speciali di sviluppo interessanti il territorio su cui insiste l'iniziativa industriale o che prevedano espressamente l'agevolazione delle altre attività produttive.

Tale accertamento consegue da conforme deliberazione della Commissione per il Mezzogiorno per le iniziative di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 8, nonchè ai precedenti articoli 12 e 13, e da deliberazione del CIPE, su istruttoria della stessa Commissione per il Mezzogiorno, per le iniziative di cui al terzo comma del precedente articolo 8.

L'accertamento di conformità può essere richiesto solo dagli istituti di credito per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 10 e dalla Cassa per il Mezzogiorno per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 11, 12 e 13. L'accertamento di conformità ottenuto per una delle agevolazioni di cui agli articoli 8, 10 e 11 estende automaticamente la sua efficacia anche per tutte le altre agevolazioni per l'industrializzazione previste dalla presente legge. A tal fine spetta all'organo preposto alla concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 10 e 11 accertare, sotto la propria responsabilità tecnica e amministrativa, che l'iniziativa per cui viene richiesta l'ulteriore agevolazione sia identica a quella per cui è già stata accertata la conformità prevista dal presente articolo.

La richiesta alla Commissione per il Mezzogiorno di accertamento della conformità può essere avanzata solo nel caso in cui l'organo preposto alla concessione della singola

agevolazione abbia già deliberato favorevolmente, sotto la propria responsabilità tecnica e amministrativa, nei confronti dell'iniziativa, condizionando la concessione effettiva al solo accertamento di conformità in parola. La richiesta di accertamento deve essere inoltrata con il corredo di tutti gli elementi in base ai quali l'organo preposto alla concessione abbia provveduto alla favorevole deliberazione predetta.

Art. 15.

(Fondo di rotazione per l'agevolazione creditizia delle attività produttive diverse da quelle industriali)

A valere sui fondi di cui al successivo articolo 17 è istituito un fondo di rotazione per la concessione delle agevolazioni creditizie di cui ai precedenti articoli 12 e 13. Tale fondo è dotato, per le attività previste nel periodo coperto dal primo piano pluriennale di interventi aggiuntivi, della cifra di 600 miliardi e può essere aumentato, a valere sugli stessi fondi di cui al citato articolo 17, attraverso la procedura di modifica prevista per i piani pluriennali di interventi aggiuntivi.

Le istruttorie relative alla concessione delle agevolazioni creditizie di cui al comma precedente vengono espletate dalle agenzie operative di cui al precedente articolo 4 così come la gestione del credito concesso in seguito a conforme deliberazione definitiva del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, il quale, sulla base dell'istruttoria dell'agenzia operativa interessata, potrà deliberare la concessione dell'agevolazione condizionandone l'efficacia e la validità all'accertamento di conformità di cui al precedente articolo 14.

Accertata la conformità dell'iniziativa al progetto speciale di sviluppo che la prevede, la Cassa per il Mezzogiorno pone nella disponibilità dell'agenzia operativa l'intera somma necessaria per la gestione dell'agevolazione, la cui responsabilità tecnica e amministrativa resta affidata all'agenzia operati-

va stessa, la quale assume l'obbligo di versare nel fondo di rotazione le quote di ammortamento di capitale e interessi pagate dai soggetti beneficiari.

Contestualmente alla provvista del capitale per il finanziamento, la Cassa per il Mezzogiorno rimette all'agenzia operativa in unica soluzione la cifra necessaria per l'erogazione delle contribuzioni in conto capitale, che saranno gestite dall'agenzia stessa con obbligo di rendicontazione contabile e amministrativa al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 16.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

Fino al 31 dicembre 1978 a favore delle imprese industriali i cui stabilimenti siano ubicati nel Mezzogiorno ed esclusivamente per una cifra complessiva di dipendenti pari a quella effettivamente occupata negli stabilimenti meridionali al 31 dicembre 1975, è concessa la fiscalizzazione degli oneri sociali su conforme parere della Commissione per il Mezzogiorno.

Fino al 31 dicembre 1978 le imprese industriali ubicate nei territori meridionali possono richiedere la fiscalizzazione degli oneri sociali per un decennio relativamente ad ogni nuovo occupato negli stabilimenti meridionali rispetto alla cifra complessiva dei dipendenti effettivamente occupati negli stabilimenti meridionali al 31 dicembre 1975. La concessione della fiscalizzazione decennale degli oneri sociali consegue da conforme parere della Commissione per il Mezzogiorno, sempre che l'aumento effettivo di manodopera non consegua da nuovi investimenti per i quali sia stato già concesso il parere di conformità di cui al precedente articolo 14, nel qual caso il parere della Commissione si limita ad accertare l'entità della nuova occupazione effettivamente prodotta.

Gli uffici incaricati dell'attuazione della fiscalizzazione di cui al secondo comma del presente articolo provvederanno ad accer-

tare anno per anno che la cifra degli occupati effettivi negli stabilimenti interessati non sia inferiore a quella comprensiva dei vecchi e dei nuovi dipendenti a fronte della quale è stata concessa la fiscalizzazione degli oneri sociali relativi alle unità assunte *ex novo*.

Gli stessi uffici incaricati dell'attuazione della fiscalizzazione degli oneri di cui al primo comma del presente articolo provvederanno ad accertare che la cifra globale dei dipendenti di ciascuno stabilimento beneficiario dell'agevolazione non superi quella accertata dalla Commissione per il Mezzogiorno e, comunque, risponda alla realtà occupazionale.

Ai fini della concessione del parere da parte della Commissione per il Mezzogiorno in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali prevista dal presente articolo, fa fede la dichiarazione degli uffici competenti alla riscossione degli oneri sociali riferita al 31 dicembre 1975.

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

Per gli interventi previsti dalla presente legge da effettuarsi a tutto il 31 dicembre 1980 è stanziata la cifra di lire 15.000 miliardi a valere sui fondi del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, di cui 1.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa per il 1976.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Per la copertura finanziaria del secondo e terzo piano pluriennale di interventi aggiuntivi si provvederà con successive leggi di finanziamento.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 18.

(Revisione del testo unico
30 giugno 1967, n. 1523)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione per il Mezzogiorno predispone la revisione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che, sottoposta all'esame di una Commissione parlamentare mista formata da quattro senatori e quattro deputati, sarà approvata dal Presidente della Repubblica.

La revisione del citato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno dovrà tendere ad armonizzare lo stesso testo unico alla legislazione vigente seguendo il criterio di ritenere estinte anche le disposizioni finanziariamente esaurite.

Art. 19.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.